


**COMUNE DI ZERFALIU**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO**  
**CON CONDUCENTE**  
**(autobus, minibus, ed autovetture)**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Paolo Pintor)

**IL SINDACO**  
(Avv. Robert Pietro Sanna)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 22 DEL 27.05.2002**

## **ART. 1**

### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione degli artt. 82-83-84-85 del Nuovo Codice della strada 1992, sul quale si esercita la competenza del Comune è disciplinato:

- a) dal Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione 1992;
- b) dai Regolamenti CEE nn. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 787/73, 2827 e 2828/77;
- c) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 394;
- d) dal D.M. 18 aprile 1977;
- e) dagli artt. 86 e 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931, n. 773, nonché dall'art. 158 del Regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
- f) dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
- g) dalla deliberazione della Giunta regionale con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento tipo regionale;
- h) dalle disposizioni del presente Regolamento conforme allo schema-tipo regionale approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2002.

## **ART. 2**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO**

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 D.M. 18 aprile 1977, viene fissato, a norma dell'art. 113 del T.U. 8.12.1933, n. 1740, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
- la distanza del comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
- l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

Tale numero viene determinato sulla base degli elementi succitati in n. 2 autobus, destinati al servizio pubblico di noleggio con conducente, di cui uno con numero di posti fino a 57 ed uno fino a 40 posti.

Tali mezzi dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella L.R. n. 32/91, relativa all'abolizione delle barriere architettoniche, come da nota dell'Assessorato Regionale ai Trasporti n. 4677 del 7.10.1991.

### **ART. 3**

#### **LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, oltreché della prescritta licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di apposita licenza comunale che viene rilasciata dal Responsabile del servizio.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le autorizzazioni stesse durano sino alla loro normale scadenza. Nei Comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati, il numero di detti autoveicoli potrà essere ripartito con deliberazione del Consiglio Comunale tra le frazioni ed i centri anzidetti.

Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.

La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

### **ART. 4**

#### **REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA**

Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

### **ART. 5**

#### **DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO**

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.

La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio escluse le imprese artigiane;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di residenza;
- d) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- e) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
- f) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;
- g) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

Se il richiedente è una Società o una Cooperativa occorre la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) Statuto o Atto Costitutivo;
- b) certificato di iscrizione all'albo Prefettizio;
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) Elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g) Certificazione di disciplina finanziaria;
- h) Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle attività.

## **ART. 6**

### **TITOLI PREFERENZIALI**

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio:

- 1) essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
  - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
  - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
  - c) l'organizzazione aziendale;
- 2) essere residenti nel Comune.

In caso di parità di titoli il Comune può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

## **ART. 7**

### **CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA**

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

## **ART. 8**

### **ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio che verrà assegnata dal Responsabile del servizio, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 6, sentito il parere delle Organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del servizio dopo che la deliberazione di giunta Municipale di cui al 1° comma sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2, D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

## **ART. 9**

### **DURATA LICENZA**

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 13, 14 e 15.

## **ART. 10**

### **GESTIONE DEL SERVIZIO - TRASFERIMENTO DI LICENZA**

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del responsabile del servizio il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporre entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.

## **ART. 11**

### **INIZIO DEL SERVIZIO**

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo con indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva delle libertà personali;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento dovrà contemporaneamente essere informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

## ART. 15

### DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto nell'art. 10;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art. 13 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

#### **ART. 24**

### **DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI**

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

#### **ART. 25**

### **CONTRAVVENZIONI**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione), sono punite ai sensi della vigente normativa.

#### **ART. 26**

### **SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI**

Le deliberazione dell'Ente, relative alla determinazione del numero tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.

#### **ART. 27**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, alle norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in vigore.

\*\*\*\*\*